REGOLAMENTO (CEE) N. 2104/75 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1975

che modifica il regolamento (CEE) n. 193/75 e stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di fissazione anticipata nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1420/75 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, e l'articolo 6, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1927/75 del Consiglio, del 22 luglio 1975, relativo al regime degli scambi con i paesi terzi nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, comma 2,

considerando che le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata, istituito nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, sono state stabilite con regolamento (CEE) n. 2046/75 della Commissione, del 25 luglio 1975, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (4);

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1927/75 ha istituito un regime di titoli d'importazione per taluni prodotti sensibili; che è opportuno applicare a tali certificati le disposizioni del regolamento (CEE) n. 193/75 della Commissione, del 17 gennaio 1975, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata per i prodotti agricoli (5);

considerando che è opportuno stabilire la durata di validità dei titoli d'importazione tenendo conto degli usi commerciali internazionali; che per facilitare l'adozione di misure appropriate in caso di perturbazione del mercato di tali prodotti e minacce di perturbazione occorre pure prevedere un termine per il rilascio di detti titoli;

considerando che è d'uopo fissare l'importo della cauzione per i titoli d'importazione a livelli che consentano il buon funzionamento del regime dei titoli stessi;

considerando che, per motivi di chiarezza e di efficienza amministrativa, è opportuno inserire nel presente regolamento anche le disposizioni particolari d'applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata; che di conseguenza occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 2046/75, il quale, per quanto riguarda il settore degli ortofrutticoli trasformati, ha sostituito il regolamento (CEE) n. 2637/70 della Commissione, del 23 dicembre 1970, che stabilisce modalità particolari di applicazione per il regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e dei certificati di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (6);

considerando che le disposizioni particolari d'applicazione del regime dei certificati d'importazione e di fissazione anticipata sono o complementari o derogatorie alle norme del regolamento (CEE) n. 193/75;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo primo del regolamento (CEE) n. 193/75, è aggiunto in fine il seguente trattino:

« — l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1927/75 ».

Articolo 2

Le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di fissazione anticipata, istituito:

— dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1927/75,

— dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 865/68

sono stabilite negli articoli qui di seguito.

(1) GU n. L 153 del 1°. 7. 1968, pag. 8.
(2) GU n. L 141 del 3. 6. 1975, pag. 1.
(3) GU n. L 198 del 29. 7. 1975, pag. 7.
(4) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 24.
(5) GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10.
(6) GU n. L 283 del 29. 12. 1970, pag. 15.

TITOLO I

Titoli d'importazione

Articolo 3

Fatto salvo il disposto dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1927/75, il titolo d'importazione, con o senza fissazione anticipata del prelievo, è rilasciato il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda.

Articolo 4

Il titolo d'importazione con o senza fissazione anticipata del prelievo è valido 75 giorni dalla data del suo rilascio effettivo.

Articolo 5

L'importo della cauzione per i titoli d'importazione senza fissazione anticipata è fissato secondo i prodotti nella tabella seguente :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo in UC/100 kg netto
ex 20.02 C	Pomodori pelati	0,5
ex 20.06 B	Pesche sciroppate	0,5
ex 20.07 B	Succo di pomodori	0,5
20.02 A	Funghi	1,0
ex 20.06 B	Pere	0,5
08.12 C	Prugne (1)	1,0
ex 20.02 G	Piselli	0,5
ex 20.02 G	Fagiolini	0,5
ex 08.10 A	Lamponi	0,5
ex 08.11 E		0,5
ex 20.03		0,5
ex 20.05		0,5
ex 20.06 B II		0,5
		Importo in UC/100 kg compreso imballaggio immediato
ex 20.02 C	Concentrati di pomodori	1,0

(1) A decorrere dal 1° gennaio 1978.

Articolo 6

L'importo della cauzione per i titoli d'importazione con fissazione anticipata del prelievo è fissato secondo i prodotti nella tabella seguente :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo in UC/100 kg netto
ex 20.06 B	Pesche sciroppate	0,75
ex 20.07 B	Succhi di pomodori	0,75
ex 20.06 B	Pere	0,75
ex 20.03	Lamponi	1,1
ex 20.05 — C I		2,0
— C II		0,75
ex 20.06 B II		0,75

Articolo 7

1. L'importo della cauzione supplementare di cui all'articolo 4, paragrafo 2 secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1927/75 è fissato per i concentrati di pomodori a 10,0 UC/100 kg, imballaggio immediato compreso.

2. La cauzione supplementare è svincolata :

a) per le quantità importate per le quali l'interessato non ha adempiuto l'obbligo d'importare ;

b) per i quantitativi importati per i quali l'interessato comprova il rispetto, secondo i casi, del prezzo minimo o del prezzo minimo speciale.

Tale prova è data dalla presentazione :

— della copia del documento doganale di messa in libera pratica relativo al prodotto in questione, o di una copia certificata conforme ;

— della copia della fattura d'acquisto del prodotto in questione ;

— di un attestato bancario da cui risulti che il prezzo d'acquisto indicato nella fattura è stato effettivamente pagato.

Articolo 8

Fatto salvo il disposto dell'articolo 9

1. Quando il certificato d'importazione è richiesto per dei concentrati di pomodori della sottoposizione 20.02 C della tariffa doganale comune, la richiesta del certificato ed il certificato devono recare :

a) nelle caselle 10 e 11 l'indicazione del peso del prodotto ivi compreso l'imballaggio immediato,

b) nella casella 12, l'importo totale della cauzione supplementare,

c) nella casella 14, l'indicazione del paese di origine ; il certificato obbliga così ad importare dal paese indicato.

2. Al momento dell'imputazione del certificato da parte dell'ufficio competente per l'espletamento delle formalità doganali, l'autorità d'imputazione indica nelle caselle 29 e 30 il peso del prodotto, ivi compreso l'imballaggio immediato.

Articolo 9

1. Ai fini di ottenere il beneficio del regime previsto per i concentrati di pomodori originari e provenienti dalla Grecia, la richiesta di certificato d'importazione nonché il certificato indicano nelle caselle 13 e 14 la menzione « Grecia ».

In tal caso il certificato fa obbligo d'importare dalla Grecia.

2. Il disposto dell'articolo 7 e dell'articolo 8, paragrafo 1 sub b), non si applica alle richieste di certificato ed ai certificati di cui al paragrafo 1.

TITOLO II

Titoli di fissazione anticipata

Articolo 10

Gli Stati membri, su domanda dell'interessato, applicano il regime di fissazione anticipata dei prelievi e delle restituzioni previsto all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 865/68.

Articolo 11

Il titolo di fissazione anticipata è valido dalla data di rilascio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 193/75 sino alla fine del quinto mese successivo.

Articolo 12

In caso d'importazione di un prodotto soggetto a restrizioni quantitative in uno Stato membro, l'utilizzazione del titolo di fissazione anticipata in detto Stato membro è subordinata alla presentazione di un documento nazionale avente valore di autorizzazione preventiva d'importazione.

Articolo 13

1. Per quanto concerne i prodotti della voce 20.07, una tolleranza di 0,03 è ammessa in rapporto alla specificazione tariffaria relativa alla densità del prodotto, per l'applicabilità del titolo di fissazione anticipata.

In caso d'importazione, il titolo di fissazione anticipata deve recare nella casella 20, e in caso d'esportazione nella casella 18, una delle seguenti diciture :

« tolleranza densità 0,03 »
« tolérance densité de 0,03 »
« tolerance for vægtfylde på 0,03 »
« Toleranzdichte 0,03 »
« density tolerance of 0,03 »
« Dichtheidstolerantie 0,03 ».

2. In caso d'esportazione, il titolo di fissazione anticipata deve recare nella casella 12 l'indicazione del prodotto e dei prodotti di base (zucchero, glucosio e sciroppo di glucosio) per i quali la restituzione è fissata in anticipo.

Articolo 14

L'importo della cauzione per i titoli di fissazione anticipata è indicato, secondo i prodotti, nella tabella seguente :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo in UC/100 kg netto
ex 13.03 B	Pectina	0,15
ex 20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda, con aggiunta di zuccheri	0,15
ex 20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico, con aggiunta di zuccheri	0,15
20.03	Frutta congelate, con aggiuta di zuccheri	0,60
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate)	1,50
ex 20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, con aggiunta di zuccheri :	
	1. Puree e paste di marroni	1,50
	2. Altre :	
	— aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 30 %	1,50
	— altre	0,25
ex 20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, con aggiunta di zuccheri	0,25
ex 20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, addizionati di zuccheri :	
	— aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	1,50
	— altri	0,25

Articolo 15

Il regolamento (CEE) n. 2046/75 è abrogato.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica dal :

— 1° settembre 1975, per quanto riguarda i concentrati di pomodoro, i pomodori pelati e il succo di pomodori,

— 1°.ottobre 1975, per gli altri prodotti.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione